

COMUNE DI NEGGIO



REGOLAMENTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

del 1° gennaio 2019

INDICE

CAPITOLO I – Disposizioni generali

- Art. 1 Campo di applicazione
- Art. 2 Principi
- Art. 3 Competenza
- Art. 4 Compiti del Comune
- Art. 5 Definizioni
- Art. 6 Obblighi dei detentori di rifiuti
- Art. 7 Eccezioni e modalità particolari di consegna
- Art. 8 Divieti

CAPITOLO II - Organizzazione del servizio di raccolta

- Art. 9 Raccolta dei rifiuti urbani
- Art. 10 Utenti autorizzati
- Art. 11 Imballaggi, contenitori ed esposizione
- Art. 12 Rifiuti esclusi dalla raccolta
- Art. 13 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta
- Art. 14 Sospensione del servizio

CAPITOLO III - Finanziamento

- Art. 15 Principio
- Art. 16 Tassa base
- Art. 17 Tassa sul quantitativo
- Art. 18 Esigibilità

CAPITOLO IV - Norme finali

- Art. 19 Attuazione e misure d'esecuzione
- Art. 20 Rimedi giuridici
- Art. 21 Contravvenzioni
- Art. 22 Entrata in vigore
- Art. 23 Abrogazione

Il Consiglio comunale di Neggio, richiamati:

- L'Art. 186 della Legge Organica Comunale (LOC) e gli Artt. Da 41 a 43 del Regolamento di Applicazione della Legge Organica Comunale (RALOC);
- La Legge Federale sulla Protezione dell'Ambiente del 7 ottobre 1983(LPAmb), la Legge Cantonale di Applicazione della Legge Federale sulla Protezione dell'Ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb) e ogni norma o disposizione in concreto applicabili

d e c r e t a :

CAPITOLO I – Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano la gestione dei rifiuti sull'intero territorio comunale di Neggio nonché il corretto finanziamento.
2. Il presente Regolamento si applica a tutti i produttori e tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

Art. 2 Principi

1. La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro riduzione e valorizzazione. In particolare mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.
2. Il Comune collabora (su scala regionale) con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per l'utilizzo, lo smaltimento ed il riciclaggio dei rifiuti.
3. La consegna dei rifiuti è obbligatoria per tutti coloro che ne producono e può avvenire unicamente nei luoghi e secondo le modalità stabilite dal Municipio.

Art. 3 Competenza

1. L'attuazione del presente Regolamento è esclusiva competenza del Municipio. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive per il tramite di Ordinanze.
2. Il Municipio può affidare parzialmente o totalmente l'attuazione dei suoi compiti a privati.

Art. 4 Compiti del Comune

1. Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi indicati all'Art. 2 organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani sull'intero territorio comunale.
2. Provvede alla sistemazione ed allo svuotamento regolare dei cestini pubblici per i rifiuti sull'intero territorio comunale.
3. In collaborazione con il Dipartimento del Territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e/o con le associazioni di categoria, esso promuove inoltre un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti.

Art. 5 Definizioni

1. Sono **rifiuti urbani** i rifiuti che provengono dalle economie domestiche, nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. In particolare sono considerati **rifiuti urbani**:

- a) I rifiuti solidi urbani (RSU): rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
- b) Rifiuti solidi urbani ingombranti: rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
- c) Raccolta separata: rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.

2. Sono considerati **rifiuti industriali o aziendali** quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che per la loro composizione e quantitativo non possono essere considerati rifiuti urbani.

3. Sono considerati **rifiuti speciali e soggetti a controllo** i rifiuti designati tali dall'Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22.06.2005 (OTRif) e nell'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti (OLTRif).

Art. 6 Obblighi dei detentori di rifiuti

1. I RSU devono essere immessi nei sacchi ufficiali ed essere così depositati nei punti di raccolta organizzati dal Comune sul proprio territorio, secondo le modalità stabilite dal Municipio.

2. I rifiuti ingombranti devono essere depositati nello spazio periodicamente ed appositamente adibito dal Municipio.

3. Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente ai punti di vendita, devono essere depositate nei punti di raccolta organizzati dal Comune sul proprio territorio comunale. Le raccolte separate non possono essere mischiate tra loro o con altre tipologie di rifiuti.

4. I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta secondo quanto stabilito tramite Ordinanza.

5. I rifiuti industriali e aziendali indicati all'Art. 5 cpv. 2) devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

6. I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

7. Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti, così come sulle modalità di smaltimento.

Art. 7 Eccezioni e modalità particolari di consegna

1. Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche, può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.
2. Eccezionalmente e in casi debitamente motivati, il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo prescrizioni vigenti.

Art. 8 Divieti

1. Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:
 - a) Immettere rifiuti di qualunque genere anche se triturati o diluiti, nelle canalizzazioni e nei corsi d'acqua;
 - b) Abbandonare sul terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
 - c) Depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti di raccolta con disponibilità residua o posticipare la consegna);
 - d) L'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
 - e) Consegnare ai punti/centri di raccolta rifiuti organici di cucina e/o neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA.

CAPITOLO II – Organizzazione del servizio di raccolta

Art. 9 Raccolta dei rifiuti urbani

1. Il Municipio stabilisce mediante Ordinanza e/o Convenzione il servizio di raccolta e le modalità di consegna dei rifiuti.
2. Il Municipio definisce le ubicazioni dei contenitori di uso pubblico (anche su suolo privato) e provvede all'acquisto, alla posa, alla pulizia ed alla manutenzione degli stessi.
3. In casi particolari il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite.

Art. 10 Utenti autorizzati

1. Riservati eventuali accordi con altri Comuni o enti nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche domiciliate, proprietarie di residenze secondarie o aventi sede nel Comune.
2. I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.

Art. 11 Rifiuti esclusi dalla raccolta

1. Sono esclusi dalla raccolta del servizio ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:

- a) Apparecchi elettrici ed elettronici (Art. 2 ORSAE¹);
- b) Apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc);
- c) Tubi e lampade fluorescenti, al mercurio e ai vapori di sodio;
- d) Veicoli da rottamare e le loro componenti;
- e) Batterie di biciclette, motociclette ed autovetture;
- f) Rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
- g) Cadaveri e carcasse di animali (da consegnare direttamente al centro di raccolta di Lamone), scarti di macelleria;
- h) Sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
- i) Residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti da separatori di grassi e benzina;
- j) Materiali inquinanti da idrocarburi e prodotti chimici;
- k) Polveri residue provenienti da impianti di depurazione fumi;
- l) Fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine nonché il letame;
- m) Gomme e pneumatici;
- n) Scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
- o) Residui di laboratori fotografici;
- p) Residui di bagni galvanici e di zincatura;
- q) Veleni, pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
- r) Emulsioni e miscele bituminose;
- s) Medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
- t) Ogni genere di rifiuti infetti, residui patologici;
- u) Carbone e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie;
- v) Taniche o bombole con idrocarburi, prodotti infiammabili o gas in pressione.

2. I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani, ma devono essere consegnati nei punti vendita o negli appositi punti/centri di raccolta.

3. In caso di dubbio, prima di consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulla modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

Art. 13 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

1. I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni e normative cantonali e federali vigenti. Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.

2. Il Municipio, per quantitativi minimi, può organizzare la raccolta separata dei rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

Art. 14 Sospensione del servizio

1. I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. Le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperate.

¹ Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE)

CAPITOLO III – Finanziamento

Art. 15 Principio

1. Il Municipio stabilisce mediante Ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.
2. Esse si suddividono in “Tassa base” (Art. 16) e “Tassa sul quantitativo” (Art. 17).
3. Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta una possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabili ai cittadini.
4. Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Art. 16 Tassa base

1. La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione, e segnatamente:
 - a) I costi amministrativi e del personale;
 - b) i costi di informazione e di sensibilizzazione;
 - c) i costi di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate;
 - d) i costi di investimento;
 - e) altri costi per i quali non è determinato un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.
2. È soggetto all'obbligo di pagamento della tassa base chi, al momento della fatturazione, è il legittimo proprietario dell'immobile. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o intensità con le quali si usufruisce dei servizi comunali.
3. Mediante Ordinanza il Municipio stabilisce in particolare eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA esclusa) entro i seguenti limiti:

Economie domestiche:

- | | |
|---|--------------------------------|
| a) Persone sole | min. Fr. 150.- / max Fr. 300.- |
| b) Economie domestiche formate da più persone | min. Fr. 200.- / max Fr. 400.- |

Attività commerciali:

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) Uffici (commerciali o studi professionali) | min. Fr. 400.- / max Fr. 800.- |
| b) Esercizi pubblici, garages, attività artigianali e artigiani, negozi, magazzini e depositi | min. Fr. 600.- / max Fr. 1'000.- |
| c) Industrie, fabbriche, istituti, foyer e zoo | min. Fr. 800.- / max Fr. 2'000.- |

Casi particolari:

Per altri casi particolari rimane riservato l'esame puntuale da parte del Municipio che deciderà di volta in volta.

Art. 17 Tassa sul quantitativo

1. La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).
2. Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.
3. Alle persone con a carico bambini fino a 3 anni è fornito gratuitamente un adeguato numero di sacchi secondo le modalità stabilite dal Municipio.

Art. 18 Esigibilità

1. La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata pro rata temporis.
2. In genere tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione. In assenza di reclamo, o alla crescita in giudicato della decisione su reclamo, la tassa fatturata è parificata a decisione giudiziaria esecutiva ai sensi dell'Art. 80 LEF.
3. Quando la procedura d'incasso giunge alla diffida di pagamento, è dovuta una tassa di Fr. 15.- a copertura delle spese amministrative.
4. Quando occorre procedere alla procedura d'incasso forzata, sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora pari al 2.5%.

CAPITOLO IV – Norme finali

Art. 19 Attuazione e misure d'esecuzione

1. Il Municipio attua il presente Regolamento. Esso emana le necessarie Ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari per contenere la produzione di rifiuti e migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.
2. Il Municipio esercita le competenze previste dagli Artt. 107 cpv. 2) lett. b) LOC e Art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad attuare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (Art. 5 ROTR).
3. Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'Art. 26 LALPAmb.
4. Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale, o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi ed i sacchi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo ed accertamento da parte degli incaricati del Municipio.
5. Per evitare abusi e danneggiamenti i punti e centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme di leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Art. 20 Rimedi giuridici

1. Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni del Municipio in merito ai reclami possono essere impugnate con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

2. Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 21 Contravvenzioni

1. Conformemente all'Art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa fino a Fr. 10'000.- le contravvenzioni al presente Regolamento, alle relative Ordinanze Municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata. Sono inoltre riservati i dispositivi di legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.

Art. 22 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con effetto al 1° gennaio 2019, riservata l'approvazione del Consiglio di Stato.

Art. 23 Abrogazione

1. Il presente Regolamento abroga il "Regolamento per il servizio comunale di raccolta ed eliminazione dei rifiuti" del 15.11.1982 (approvato dal Consiglio di Stato il 12.08.1983), il "Regolamento tariffe per il servizio di raccolta ed eliminazione rifiuti" del 13.12.2004 (approvato dal Consiglio di Stato in data 21.02.2005) e ogni altra disposizione con esso incompatibile o contraria.

Approvato dal Consiglio comunale di Neggio il 10 dicembre 2018.

Approvato dalla Sezione degli Enti Locali con risoluzione No. 172-RE-15048 del 28 marzo 2019.

Allegati

Disposizioni normative di riferimento

A livello federale:

- Legge Federale sulla Protezione dell'Ambiente del 7 ottobre 1983 (PAmb);
- Legge federale sulla Protezione delle Acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR);
- Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim);

- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 5 luglio 2000 (OIB);
- Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OSOAn);
- Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE);
- Aiuto all'esecuzione "Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani" del 2018 dell'UFAM.

A livello cantonale:

- Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LPLPAmb);
- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LORP);
- Legge d'applicazione dell'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 / 20 settembre 2010;
- Piano di gestione dei rifiuti (PGR) del 27 novembre 2018;
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il relativo Regolamento di applicazione è stato abrogato);
- Legge concernente l'istituzione dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 24 marzo 2004 (LACR);
- Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 9 febbraio 2012;
- Legge Organica Comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- Direttive SPAAS per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012;
- Direttive SPAAS per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012.